Decreto Flussi 2022

F.A.Q.

(Documento aggiornato alla data del 28/03/2023)

1) **Laddove si renda necessario, ad istanza inoltrata, sostituire il nominativo di un lavoratore che non farà quindi ingresso in Italia è possibile sostituirlo e, in relazione all'asseverazione (che reca l'indicazione nominativa di tutti i lavoratori oggetto delle richieste di nulla osta) è necessario rifarla?**
   Premesso che ad istanza presentata non è possibile procedere alla sostituzione dei nomi dei cittadini extra U.E per i quali si è chiesto il rilascio del nulla osta e che quindi ogni nuovo nominativo deve costituire oggetto di nuova domanda, si ritiene che in questo caso possa essere presentata, se ne permangono le condizioni, la precedente asseverazione con il nuovo nominativo e sottoscritta dal professionista incaricato, che quindi procederà ad un semplice aggiornamento del documento.

2) **l'intermediario abilitato può inviare tutte le domande dei propri clienti con un CLICK unico oppure uno alla volta?**
   L'intermediario può procedere all'invio massivo delle domande aventi stato "*da inviare*" selezionando la check box "*Seleziona tutte le domande da inviare*" ed il pulsante "*Invia Domande*" presente nella sezione "*Compila Domande Decreto Flussi*", oppure, in alternativa, scegliere di inviare la singola istanza accedendo all'interno della stessa e selezionando il relativo pulsante di invio.

3) **Sulla circolare n. 3/2022 INL è indicato come "30.000,00 euro" un fatturato o un reddito imponibile, due dati del tutto diversi. Come vanno interpretati?**
   Sul punto della "capacità economica", la Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 ha richiamato l'art. 9 D.M. 27/05/2020 con il quale sono stati definiti i requisiti reddituali che il datore di lavoro (che sia persona fisica, ente o società) è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere il/i cittadino/i straniero/i non appartenente/i all'U.E. fornendo, a tal fine, criteri specifici e dettagliati per specifiche casistiche e settori produttivi. Infatti, il comma 1 dell'art. 9 del D.M. in questione, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000,00 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; mentre, nel delineare una possibile concomitanza di istanze plurime, prevede il giudizio sulla "congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze", fornendo altresì criteri specifici e dettagliati per specifiche casistiche e settori.
   Il comma 2 della disposizione citata stabilisce i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali sono tenute ad effettuare le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa).
   In ordine alla valutazione della capacità economica dell'impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 D.M. 27.05.2020, deve confermarsi l'esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui. La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall'altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.
   La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull'analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

4) **La richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato deve essere inoltrata dal lavoratore stesso, con proprie credenziali SPID oppure recandosi agli sportelli della Questura?**
Premesso che l'istanza di conversione del permesso di soggiorno vede, come soggetto istante, direttamente il cittadino extra U.E. già presente in Italia con valido titolo di soggiorno, nulla osta al fatto che lo stesso (perché privo di SPID ovvero per altro motivo) possa avvalersi dell'assistenza di un centro di assistenza o di un professionista per l'accesso al portale ALI, la compilazione dell'istanza ed il suo invio.
Si precisa che l'invio viene effettuato esclusivamente con modalità telematica, senza necessità, pertanto, di recarsi né allo Sportello Immigrazione, né alla Questura competenti per territorio.

5) **come è possibile avviare al lavoro il cittadino prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno e, quindi, senza essere in possesso del codice fiscale, tenuto conto che, ad oggi, per poter fissare un appuntamento all'Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale sono necessari in media 8 giorni?**
Effettivamente, pur se il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 prevede all'art. 2 tale possibilità, senza codice fiscale è impossibile procedere all'invio dell'Unilav. Pertanto, si ritiene che l'avvio al lavoro del cittadino extra U.E. prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno sia materialmente possibile solo nei casi in cui lo stesso abbia ottenuto in tempi rapidi un codice fiscale dall'Agenzia delle entrate ovvero, essendo stato già precedentemente in Italia, ne sia già dotato.

6) **Come deve essere redatta l'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale dell'Azienda richiedente?**
Il sottoscrittore, partendo da uno degli schemi facilmente reperibili sul web, deve dichiarare, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti a carico dei datori di lavoro.
Analogamente, nel caso di istanze relative ad ingressi per motivi di lavoro non stagionale, dovrà procedere per quanto attiene la dichiarazione di avvenuta verifica di indisponibilità presso i Centri per l'Impiego.

7) **Il datore di lavoro deve farsi carico della fornitura dell'alloggio? E in tal caso l'immobile deve essere di sua proprietà?**
Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), il datore di lavoro che chieda il rilascio del nulla osta per l'ingresso di un lavoratore extra U.E. deve fornire garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura come una garanzia sussidiaria, in quanto tale onere sussiste soltanto qualora il prestatore di lavoro extracomunitario non sia in grado di provvedervi prima del suo ingresso in Italia.
Di conseguenza l'immobile non deve necessariamente essere di proprietà del datore di lavoro, ma può appartenere anche a soggetti terzi.

8) **il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione un alloggio al lavoratore straniero oppure questi può essere ospitato presso parenti già presenti in Italia?**
Fermo restando quanto affermato nel precedente punto, nulla osta rispetto al fatto che il lavoratore straniero una volta entrato in Italia risieda presso parenti, tuttavia permane in capo al datore di lavoro la necessità, in sede di presentazione istanza, di fornire garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, fornendone anche il certificato di idoneità alloggiativa.

9) **Certificato di idoneità alloggiativa e dichiarazione cessione fabbricato**
Per quanto attiene all'idoneità alloggiativa e alla cessione di fabbricato, laddove tali documenti non risultino disponibili all'atto della presentazione della domanda di rilascio nulla osta è possibile allegare alla stessa una dichiarazione di impegno a produrre gli stessi non appena disponibili. Per quanto attiene,

in particolare, la dichiarazione di cessione fabbricato, questa andrà comunque presentata all'Autorità competente entro le 48 ore successive all'avvenuta messa a disposizione dell'immobile o di porzione dello stesso (a qualunque titolo effettuata) al cittadino straniero. Il certificato di idoneità alloggiativa, invece, deve risultare disponibile all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno, in quanto copia dello stesso deve essere inserita nel kit postale di richiesta del permesso di soggiorno. Solo nel caso in cui il Comune competente per territorio non abbia fatto in tempo ad evadere la domanda, potrà essere inserita nel kit copia della richiesta di rilascio timbrata per avvenuta ricezione.

10) **C'è modo di conoscere le quote assegnate ai quattro territori provinciali del FVG, eventualmente anche distinte per settore merceologico?**
Il numero delle quote assegnate dal decreto flussi 2022 ai quattro ambiti provinciali del Friuli Venezia Giulia saranno resi pubblici solo successivamente alla data del click day, in quanto le quote nazionali vengono assegnate ai singoli territori sulla base del numero delle istanze complessivamente pervenute ai vari Sportelli unici immigrazione. Orientativamente, si ritiene che la circolare di assegnazione delle quote sarà emanata all'incirca dopo 10/15 giorni dal click day.
Le quote non vengono assegnate per singolo settore merceologico, ma unicamente per la generalità delle istanze pervenute per le categorie del lavoro stagionale e del lavoro non stagionale, con la conseguente attribuzione della quota ai richiedenti sulla base dell'ordine di ricezione delle domande.

11) **a seguito della registrazione dell'ingresso e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, quali documenti vengono generati e quali sono gli adempimenti consequenziali?**
A seguito della registrazione dell'ingresso e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Ufficio provvede al rilascio del codice fiscale e del modello 209; inoltre, viene fornito il kit per la richiesta del permesso di soggiorno da spedire a cura del lavoratore.
Per quanto attiene alla copia del modello Unilav, cui fa riferimento la Circolare congiunta prot. 648 del 30/01/2023, la consegna della stessa al lavoratore viene effettuata o dal datore di lavoro o dall'Associazione di categoria che eventualmente lo assiste.

12) **nella domanda di nulla osta viene richiesto il pagamento della marca da bollo di 16 euro?**
La richiesta del rilascio di nulla osta risulta soggetta all'imposta di bollo, pertanto, nella domanda deve venire indicato il codice della marca da bollo acquistata precedentemente e che dovrà essere successivamente fatta pervenire all'Ufficio.

13) **le domande possono essere compilate e spedite dal professionista che ha effettuato l'asseverazione?**
Si conferma tale possibilità.

14) **Ai fini dell'ammissione della domanda, per quanto riguarda l'individuazione del settore merceologico di attività si deve avere riguardo al codice Ateco del datore di lavoro o al CCNL applicato?**
Si conferma il riferimento al codice ATECO.